



DECRETO - LEGGE 1 febbraio 2018 n.13 - "PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2017 N. 138, PRECISAZIONE DELL'AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL DOVERE DI ASSICURARSI E RIMANDO ALLA DECRETAZIONE DELEGATA DEL COMPITO DI DEFINIRE LE CARATTERISTICHE MINIME DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DA STIPULARSI"

Emendamenti del Movimento RETE

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 2

Il comma 1 dell'articolo 3 della Legge 7 dicembre 2017 n.138 è così modificato:

1. Viene istituito, presso l'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio sanitari e socio educativi, l'Osservatorio sulla sicurezza in sanità. L'Authority per l'autorizzazione, l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, socio sanitari e socio educativi ha il compito di raccogliere i dati nazionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso che devono essere trasmessi dall'Istituto per la Sicurezza Sociale e dalle strutture autorizzate, e invia ~~al Congresso di Stato~~ **alla Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità** una relazione annuale consuntiva degli eventi avversi verificatisi, delle cause che hanno prodotto l'evento e delle conseguenti iniziative messe in atto, nonché la frequenza e l'onere finanziario del contenzioso, previo parere, per quanto di competenza, del Comitato Esecutivo dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 3

Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge 7 dicembre 2017 n.138 è così modificato:

1. L'azione di responsabilità nei confronti del personale medico e del personale sanitario di cui al comma 2, del precedente articolo 2, si prescrive con il decorso di anni ~~cinque~~ **dieci** a far data dall'esecuzione della prestazione.

In subordine,

Emendamento aggiuntivo dell'articolo 3

Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge 7 dicembre 2017 n.138 è così modificato:

1. L'azione di responsabilità nei confronti del personale medico e del personale sanitario di cui al comma 2, del precedente articolo 2, si prescrive con il decorso di anni cinque a far data ~~dall'esecuzione della prestazione.~~ **dal momento in cui il danno si manifesta all'esterno e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile da chi ha interesse a farlo valere.**

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Depositato in Data 22-2-2018

oe 14,45 

